



Procedura di consultazione alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (regolamentazione speciale per i viaggi all'estero di persone provenienti dall'Ucraina con statuto di protezione S);

Presentazione sinottica delle modifiche legislative previste

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005¹ (LStrI)

Diritto vigente o approvato dal Parlamento	Progetto
<i>Art. 59d</i> Divieto di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione ¹ I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza.	<i>Art. 59f</i> Viaggi di persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina Le persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 LAsi per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio fino alla revoca della protezione provvisoria.
<i>Art. 59e</i> Divieto di recarsi in altri Stati per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione ¹ I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi in uno Stato che non è il loro Stato d'origine o di provenienza.	

La legge sull'asilo del 26 giugno 1998² (LAsi)

Diritto vigente o approvato dal Parlamento	Progetto
Art. 78 cpv. 1 lett. c e 2 <i>Abrogati</i>	<i>Art. 78 cpv. 2</i> ² La SEM può inoltre revocare la protezione provvisoria di persone che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina, qualora esse abbiano soggiornato ripetutamente o a lungo nello Stato d'origine o di provenienza. La revoca non ha luogo se il viaggio è stato intrapreso con l'accordo dell'autorità competente.

¹ RS 142.20

² RS 142.31

Diritto vigente o approvato dal Parlamento	Progetto
Art. 79 lett. e La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: e. si reca senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stata costretta.	<i>Art. 79 cvp. 2</i> ² Il capoverso 1 lettera e non si applica alle persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina.